

**FOGLIO INFORMATIVO**

**FINANZIAMENTO - FINANZ CAT10**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n. 115 e seguenti T.U.B.

**INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'**

**GENERALFINANCE s.p.a.** (la "Società" o il "Factor")

Sede legale: Via Giorgio Stephenson, 43A - 20157 Milano - MI

Direzione Generale: Via Carso, 36 - 13900 Biella - BI

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale: 01363520022

Partita IVA: 01363520022 - Capitale Sociale € 3.275.758 i.v.

Tel. +39 015 8484301 - Fax +39 015 8484397 - e-mail: Generalfinance@pec.it (PEC)

Sito internet: [www.generalfinance.it](http://www.generalfinance.it) - Contatti: <http://www.generalfinance.it/contatti.html>

Intermediario finanziario appartenente a "GFG - Gruppo Finanziario General" e soggetto alla direzione e coordinamento di GGH - Gruppo General Holding S.r.l., autorizzato all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico Bancario

Associata ad ASSIFACT - Associazione Italiana per il Factoring ([www.assifact.it](http://www.assifact.it)), Conciliatore BancarioFinanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it))

Aderente al sistema ABF - Arbitrato Bancario Finanziario ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it))

**DATI E QUALIFICA SOGGETTO EVENTUALMENTE INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**

Nome, Cognome: ..... Telefono: ..... e-mail: .....

Qualifica:

- Dipendente della Società
- Agente in attività finanziaria (ex art.128-quater D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione: .....
- Mediatore Creditizio (ex art.128-sexies D.Lgs.385/93) - numero d'iscrizione: .....

**IL FINANZIAMENTO CAT10**

**Descrizione del servizio**

Trattasi di operazioni rientranti nella categoria n. 10: "altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine" secondo la classificazione fornita dalle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - agosto 2009" di Banca d'Italia, ovvero di un finanziamento a breve termine, concesso anche senza la necessità di particolari forme di garanzia reale o personale, regolato contrattualmente, sia per la durata che per gli importi erogati, che per le condizioni economiche applicate. Il debitore è tenuto a rimborsare il finanziamento mediante pagamento periodico di rate posticipate comprensive di capitale ed interessi, conteggiati applicando un tasso d'interesse fisso.

**Finalità economiche**

Pur non essendo un finanziamento vincolato a particolari finalità rispetto all'utilizzo degli importi finanziati (non rientra nella categoria del credito al consumo), è concesso per supportare iniziative di investimento destinate, connesse, propedeutiche o strumentali allo sviluppo dell'attività d'impresa.

**Rischi a carico del cliente**

Il cliente assume l'obbligazione di rimborso prevista contrattualmente ed accetta l'esercizio da parte di Generalfinance della facoltà di richiedere il rimborso anche prima dell'eventuale scadenza predefinita in caso di gravi motivi, principalmente connessi a suoi eventuali inadempimenti.

**CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

ID	%	€	gg fissi	descrizione
35	4,00	===	===	Commissione finanziaria
41	10,00	===	20	Interessi + GG valuta fissi
36	===	1.000,00	===	Spese contratto
40	===	15,00	===	Spese per ogni scadenza
90	===	5,00	===	Spese per documentazione erogazione
69	0,50	===	===	Compenso fisso tardato pagamento (10<= X < 30 gg)
68	1,30	===	===	Compenso fisso per insoluto (>= 30 gg)
50	5,00	===	===	Interessi tardato pagamento
72	(vedi nota)	===	===	Interessi di mora >= 30 gg
31	===	rimborso	===	Spese bancarie e di protesto
21	===	80,00	===	Spese sollecito di pagamento
22	===	150,00	===	Spese intimazione pagamento
20	===	30,00	===	Spese per comunicazione scritta
107	===	130,00	===	Spese per certificazione/ asseverazione di documenti
109	===	50,00	===	Spese per notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario
108	===	50,00	===	Spese per ricerche archivio e duplicazione documenti
15	===	30,00	===	Spese scadenza non pagata /richiamo/ritiro/proroga
		rimborso	===	Spese di estinzione anticipata

(nota) Gli interessi di mora sono applicati nella misura pari al "tasso soglia" relativo alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", rilevato per il trimestre nel quale il contratto è sottoscritto, arrotondato per difetto all'unità di punto.

**LEGENDA**

**descrizione**

Commissione finanziaria

Interessi + GG valuta fissi

Spese contratto

Spese per ogni scadenza

Spese per documentazione erogazione

Compenso fisso tardato pagamento (10<=X<30 gg)

Compenso fisso per insoluto (>= 30 gg)

Interessi tardato pagamento

Interessi di mora >= 30 gg

Spese bancarie e di protesto

Spese sollecito di pagamento

Spese intimazione pagamento

**note applicative**

calcolata sull'intero Importo Finanziato;

tasso di interesse convenzionale nominale annuo applicato sull'importo Finanziato dalla data di erogazione fino alla data prevista per la restituzione. Il tasso di interesse convenzionale viene applicato aggiungendo al periodo di riferimento il numero di giorni di valuta fissi indicato;

applicare per la gestione amministrativa del contratto;

applicare a ciascuna singola scadenza di pagamento;

per la documentazione (dettaglio e riepilogo) delle operazioni di erogazione;

addebitato a partire dal decimo giorno successivo al mancato pagamento e applicato sull'importo nominale della scadenza non pagata;

addebitato a partire dal trentesimo giorno successivo al mancato pagamento e applicato sull'importo nominale della scadenza non pagata. Se applicabile, andrà ad aggiungersi al compenso ID 69 sommandosi ad esso;

maggiorazione del tasso di interesse convenzionale addebitata per i primi ventinove giorni a partire dal giorno della scadenza non pagata;

tasso addebitato a partire dal trentesimo giorno successivo al mancato pagamento e applicato sull'importo nominale della scadenza non pagata;

rimborso delle sole spese bancarie addebitate alla Società;

addebitate per ogni sollecito di pagamento scritto;

addebitate per ogni intimazione di pagamento scritta;

<u>Spese per comunicazione scritta</u>	per l'invio di ogni comunicazione scritta, escluse quelle per le quali è già previsto uno specifico addebito;
<u>Spese per certificazione/asseverazione di documenti</u>	applicata solo in caso di adempimento necessario;
<u>Spese per notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario</u>	applicata solo in caso di adempimento necessario;
<u>Spese per ricerche archivio e duplicazione documenti</u>	addebitate per ricerche d'archivio e per evadere le richieste del Cedente volte ad ottenere copie di documentazione;
<u>Spese scadenza non pagata /richiamo/ritiro/proroga</u>	addebitate per ciascuna scadenza non pagata tempestivamente dal Debitore ceduto o anche in caso di richiamo di effetti mandati all'incasso o di loro ritiro o per ciascuna proroga di scadenza oltre al rimborso delle eventuali spese bancarie addebitate alla Società;
<u>Spese di estinzione anticipata</u>	il solo rimborso delle spese vive sostenute dalla Società per l'estinzione del rapporto;
<u>Spese per autentica firma</u>	il solo rimborso delle spese sostenute dalla Società, in caso di autenticazione della firma apposta sul Contratto;
<u>Spese per costituzione e l'iscrizione di garanzie personali o reali</u>	il solo rimborso delle spese sostenute dalla Società, in caso di costituzione o di iscrizione di garanzia personale o reale;
<u>Spese per acquisto effetti</u>	attività a cura e spese del Cliente;
<u>Spese per assicurazione degli immobili ipotecati</u>	attività a cura e spese del Cliente.

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**  
IPOTESI DI CALCOLO DATE LE SEGUENTI CONDIZIONI

DETTAGLI FINANZIAMENTO			
Importo finanziabile			€ 88.400,00
Data presunta erogazione:			12/12/2012
Data prima scadenza rimborso:			31/01/2013
Numero scadenze rimborso			18
Scadenze fine mese:			si
CONDIZIONI ECONOMICHE			
Tasso interesse:	6,50%		
Giorni valuta:	5	pari a complessivi	€ 4.980,75
Spesa contratto:			
% sull'importo finanziato	0,00%		
oppure			
importo fisso	€ 40,00	pari a complessivi	€ 40,00
Commissione finanziaria			
% sull'importo finanziato	0,00%		
oppure			
importo fisso	€ 0,00	pari a complessivi	€ 0,00
Spese per ogni scadenza:	€ 15,00	pari a complessivi	€ 270,00
Ulteriori addebiti:			
	€ 0,00	pari a complessivi	€ 0,00
<b>Totali costi</b>			<b>€ 5.290,75</b>
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>			<b>7,80%</b>

Calcolato in esecuzione della formula:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Rife: documento: "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - agosto 2009".

**ASSENZA DI COMPENSI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE A CARICO DI QUEST'ULTIMO.** Le convenzioni eventualmente in essere tra la Società e terzi soggetti segnalatori prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il cliente (Cedente) è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con la Società o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione, fatto salvo il pagamento di eventuali servizi di consulenza non direttamente collegati all'attività di mediazione.

**II TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM),** previsto dall'art. 2 della legge usura (L.108/1996), indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge, il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Il tasso pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere consultato nei locali della Società o nel sito internet della stessa ([www.generalfinance.it](http://www.generalfinance.it)), alla sezione "Trasparenza".

**ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**Art.5 Clausola risolutiva espressa.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile la Società avrà facoltà di ritenere il contratto immediatamente risolto nei seguenti casi:

- 1) il Cliente si trovi in una condizione di grave inadempimento e, in particolare, di inadempimento all'obbligo di restituzione dell'Importo Finanziato, a fronte di specifica e motivata richiesta della Società derivante dalla constatazione del mancato pagamento di una scadenza pattuita;
- 2) il Cliente, il suo legale rappresentante o il soggetto che ne esercita la direzione e il coordinamento:
  - \* abbiano ricevuto la notifica di decreto ingiuntivo o atto di citazione o i medesimi si trovino colpiti da protesti, pignoramenti, sequestri e procedure esecutive e/o cautelari di qualsiasi tipo tali da mettere in pericolo la restituzione dell'Importo Finanziato ovvero da pregiudicare la consistenza e l'esigibilità delle eventuali garanzie reali o personali da chiunque costituite;
  - \* abbiano concordato un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 Legge Fallimentare rispetto al quale la Società sia rimasta estranea;
  - \* abbiano proposto domanda per la ristrutturazione del debito ex art. 182bis Legge Fallimentare o per l'ammissione al Concordato Preventivo o all'Amministrazione Straordinaria o, infine, istanza di fallimento in proprio;
  - \* siano messi in liquidazione volontaria.

3) l'eventuale datore di garanzia reale o personale abbia taciuto l'esistenza di debiti, di altri vincoli, pesi o gravami che per loro natura siano in grado, anche solo potenzialmente, di annullare o diminuire sensibilmente il valore della garanzia prestata.

La Società potrà avvalersi della presente clausola a proprio insindacabile giudizio, senza necessità di preavviso, di messa in mora, di domanda o di accertamento giudiziale e/o di altre particolari formalità, semplicemente dandone comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata o altra comunicazione scritta equivalente, fatto salvo ogni altro suo diritto derivante dalla legge o dal contratto. In tal caso la Società avrà facoltà di sciogliersi da ogni impegno e di richiedere la restituzione immediata dell'importo finanziato, diminuito della quota eventualmente già restituita dal Cliente, aggiornando le scadenze ancora dovute alla data di risoluzione.

Resta comunque impregiudicata la facoltà della Società di non avvalersi della presente clausola risolutiva, potendo comunque optare per la prosecuzione del contratto, riservato, comunque, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno nonché il rimborso integrale di tutte le spese sopportate.

#### **Art.6 Facoltà di anticipata estinzione del finanziamento.**

Il Cliente può effettuare l'estinzione totale anticipata del finanziamento, se ha provveduto a:

- a) saldare gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali e quant'altro è dovuto alla Società a qualsiasi titolo;
- b) versare gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione.

Salvo diverso accordo con la Società, non sono ammesse estinzioni parziali.

L'estinzione deve essere eseguita contestualmente alla scadenza di una rata e deve essere espressamente richiesta dal Cliente, mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire alla Società almeno 20 giorni prima della scadenza della rata in cui il Cliente intende effettuare la restituzione dell'Importo Finanziato.

Nelle more del preavviso, il Cliente mantiene invariato l'obbligo di pagare le rate del piano di rimborso che sono scadute nel frattempo, compresa quella in scadenza nella data prevista per l'estinzione.

#### **Art.14 Reclami, ricorsi, mediazione e conciliazione.**

Nel caso in cui sorga una controversia con la Società relativa all'interpretazione ed applicazione di un contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Società per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami, Via Carso n. 36, 13900 Biella) ovvero o per via telematica ([ufficioreclami@generalfinance.it](mailto:ufficioreclami@generalfinance.it)). La Società deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è scaricabile dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito della Società [www.generalfinance.it/general-finance.html](http://www.generalfinance.it/general-finance.html), sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari" ([www.generalfinance.it/trasparenza.html](http://www.generalfinance.it/trasparenza.html)).

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Società devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario, il Cliente può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario è inoltre a disposizione presso la Società e sul sito della Società [www.generalfinance.it/general-finance.html](http://www.generalfinance.it/general-finance.html), sezione "Trasparenza dei Servizi Finanziari". Al Conciliatore BancarioFinanziario il Cliente può rivolgersi anche in assenza di preventivo reclamo. Oppure:

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Generalfinance S.p.A.